



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Supporto agli Organi Collegiali
tel. 011-6702421 - fax 011-6702413

Decreto Rettorale n° 298 del 3.5.99

IL RETTORE

Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con DR n. 54 dell' 8.2.99


Vista la delibera del Senato Accademico n. 3/1998/III/1 in data 21.12.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento Concorsi Professori e Ricercatori;

Vista la delibera del Senato Accademico in data 12.4.99 n. 8/1999/III/1 con la quale è stato recepito il rilievo ministeriale ed è stato apportato al Regolamento la modifica richiesta.

DECRETA

è emanato il Regolamento "Concorsi Professori e Ricercatori" allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

IL RETTORE


(prof. Rinaldo BERTOLINO)

REGOLAMENTO CONCORSI PROFESSORI E RICERCATORI.

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di espletamento, da parte dell'Università degli Studi di Torino, delle procedure di valutazione comparativa finalizzata alla nomina in ruolo di professori ordinari, associati e di ricercatori, nonché le modalità di espletamento delle procedure per la nomina nel ruolo dei professori ordinari e associati di candidati già risultati idonei in procedure di valutazione comparativa indette da altre Università.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per " Rettore " il Rettore dell'Università degli Studi di Torino
 - b) per " Facoltà " i Consigli delle Facoltà afferenti all'Università degli Studi di Torino;
 - c) per " Ministero " il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Art. 2

(Norme generali)

1. Ogni Facoltà che propone l'emanazione di un bando per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e di ricercatori, presenta al Rettore una richiesta motivata, deliberata dal rispettivo Consiglio di Facoltà, con l'indicazione della copertura finanziaria corrispondente. La richiesta deve contenere tutti gli elementi previsti al comma 2 del presente articolo.
2. Ogni Facoltà che richiede l'emanazione di un bando di concorso assumerà determinazioni in ordine all'eventuale limite del numero delle pubblicazioni ammissibili ai fini del concorso, indicherà altresì la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto. Tali determinazioni saranno recepite nel testo del bando.
3. Il Rettore, verificata la conformità delle richieste delle Facoltà alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e verificata altresì l'esistenza della copertura finanziaria dei posti per i quali è stato richiesto il bando, sottopone le richieste stesse al Senato Accademico che delibera in via definitiva, con approvazione seduta stante del relativo verbale.
4. Entro 15 giorni dalla data della delibera del Senato Accademico, e conformemente ad essa, il Rettore indice, con proprio decreto, il bando delle procedure richieste.

Il Direttore Amministrativo
[Firma]

5. I termini di scadenza entro cui devono pervenire in Rettorato sia le domande (per via telematica e nel modello a stampa, da includere in busta separata) sia il pacco contenente una copia dei titoli e delle pubblicazioni sono di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione sulla GU del decreto rettorale. Contestualmente alla pubblicazione sulla GU l'Università di Torino darà diffusione telematica del bando, inserendolo sul proprio sito Internet.

Art. 3

(Costituzione delle commissioni giudicatrici)

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GU del bando il Rettore indice, con proprio decreto, lo svolgimento delle elezioni. Tale decreto dovrà contenere l'indicazione del commissario designato dalla Facoltà che ha richiesto il bando e altresì, in allegato, gli elenchi degli aventi diritto al voto e le eventuali situazioni di incompatibilità ai fini dell'elettorato attivo e passivo. A decorrere dal 30° giorno antecedente quello delle votazioni, gli interessati possono, entro 10 giorni, proporre opposizione al Rettore, il quale, assunte le opportune informazioni, decide in via definitiva entro i successivi 10 giorni, curando contestualmente la pubblicizzazione degli elenchi definitivi.
2. Entro 15 giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni di cui al punto precedente il Rettore rende pubblici, mediante affissione all'albo del Rettorato e della Facoltà che ha richiesto il bando, i risultati delle elezioni e nomina, con suo decreto, la commissione giudicatrice, dandone anche comunicazione per via telematica. Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dalle norme vigenti per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso il termine previsto e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione giudicatrice i candidati potranno far pervenire ai commissari copia delle proprie pubblicazioni e dei titoli presentati.
4. La commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminerà i criteri generali e li consegnerà, senza indugio, al responsabile del procedimento che ne assicura la pubblicità presso la sede del rettorato e della Facoltà che ha richiesto il bando. Tale responsabile assicura altresì - per quanto riguarda gli aspetti esterni alle sedute della commissione, alle quali egli non partecipa - il corretto svolgimento della procedura nel rispetto della

normativa vigente, e gli altri adempimenti previsti dall'art. 2 comma 14 del D.P.R. 19.10.1998 n°390. Siffatto responsabile sarà individuato nel bando, per ciascuna valutazione comparativa.

5. Le commissioni giudicatrici sono tenute a terminare i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta, e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

Art. 4

(Accertamento della regolarità degli atti)

1. Entro 20 giorni dal ricevimento degli atti della commissione giudicatrice il Rettore, accertata la regolarità formale dei medesimi, li approva con proprio decreto, dandone comunicazione ai candidati e alle altre università.

Art. 5

(Chiamata di idonei da parte di Facoltà che non hanno richiesto il bando)

1. Le Facoltà dell'Ateneo torinese che non hanno proceduto ad avanzare richiesta di bandi per la copertura di posti di professore ordinario e associato, possono, in qualunque momento successivo al termine di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 19.10.1998 n° 390, con richiesta motivata e indicazione della copertura finanziaria relativa, proporre al Rettore di nominare in ruolo candidati risultati idonei in una procedura di valutazione comparativa, i quali non siano stati nominati dalle Università che hanno bandito il posto, e abbiano dichiarato per iscritto la propria disponibilità, purché non sia trascorso un triennio dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti che hanno evidenziato il giudizio di idoneità. Il Rettore, verificata la regolarità della richiesta e l'esistenza della copertura finanziaria, dispone con proprio decreto la nomina in ruolo.

Il Direttore

